

MODIFICHE DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali



Il Consiglio dei Ministri, su iniziativa del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, **Andrea Orlando**, ha dato il via libera alle **modifiche del Decreto legislativo 81/2008** in materia di **tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**.

In particolare, ha spiegato il ministro, "le modifiche sono principalmente finalizzate a **incentivare e semplificare sia l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro** sia il **coordinamento dei soggetti competenti** a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche".

Tra le misure, il **coordinamento di INL e Asl dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale**, apportando conseguenti modifiche al DPCM del 21 dicembre 2007.

Inoltre, è stato stabilito che gli introiti derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato in materia prevenzionistica - analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl - vadano a integrare un apposito capitolo dell'INL stesso, finalizzato a finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

In tale ottica, le modifiche del Decreto legislativo 81/2008 includono anche il **rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP)**, per il quale si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

Cambiano anche le condizioni necessarie per l'adozione del **provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni**: 10% e non più 20% del personale "in nero" presente sul luogo di lavoro così come l'**individuazione degli illeciti in materia** di salute e sicurezza da considerarsi gravi. In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna "recidiva" ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell'Allegato I al D.lgs. n. 81/2008. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l'impossibilità, per l'impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

All'estensione delle competenze attribuite all'INL si accompagneranno un rilevante aumento dell'organico - è prevista l'**assunzione di 1.024 unità** - e un **investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023** per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l'attività di vigilanza.

Previsto anche l'aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che **passerà dalle attuali 570 a 660 unità** dal 1° gennaio 2022.

SLIDE

ILLUSTRATIVE



TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:

modifiche al Decreto legislativo 81/2008



SANZIONI

- Gli **Introiti** derivanti dall'adozione delle sanzioni emanate dal personale dell'Ispettorato in materia di prevenzione andranno a integrare un apposito capitolo dell'INL stesso, per **finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro** analogamente a ciò che avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle AA.SS. LL.
- Adozione del **provvedimento cautelare della sospensione dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni**: scatterà in presenza del 10% e non più del 20% del personale "in nero"
- Non sarà più richiesta alcuna "**recidiva**" ai fini della adozione del provvedimento che, pertanto, sarà subito operativo a fronte di gravi violazioni di prevenzione



COME CAMBIA L'INL

- **Ampliamento delle competenze ispettive dell'INL Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro**
- **Maggior presidio**, su tutto il territorio nazionale
- **Coordinamento di Asl e INL** per l'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale



INL, RISORSE E TECNOLOGIE

- Rilevante aumento dell'organico con **l'assunzione di 1.024 unità**
- **Investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023**
- Aumento del personale del **Comando Carabinieri** per la tutela del lavoro che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022



COME CAMBIA IL SINP

Rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP): si punta a una definitiva messa a regime e a una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute



OBIETTIVI


INCENTIVARE E SEMPLIFICARE:

- **L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SU LAVORO**
- **COORDINAMENTO DEI SOGGETTI COMPETENTI A PRESIDARE IL RISPETTO DELLE NORME PREVENZIONISTICHE**





MODIFICHE PUNTO X PUNTO



Sono state settimane di intenso dibattito sul tema con posizioni espresse molto diverse. Secondo alcuni con il decreto-legge si era in presenza di una importante **ristrutturazione**, secondo altri il provvedimento risultava **denso di criticità** e dubbi interpretativi.

Nella giornata del 14 dicembre 2021 c'è stata poi l'approvazione - era stata posta dal Governo la questione di fiducia - dell'articolo unico del **disegno di legge di conversione del decreto 21 ottobre 2021, n. 146**, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, già approvato al Senato.

E il disegno di legge di conversione approvato comprende, rispetto a quanto contenuto del [DL 146/2021](#) e sempre con riferimento al Capo III, altre novità e modifiche alla normativa vigente tali da rendere questo intervento quasi una **miniriforma** del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (sono stati modificati, oltre all'allegato I, gli articoli 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99).

PREPOSTO

- Importanti novità riguardano la figura del PREPOSTO, sempre più al centro della strategia di tutela nel lavoro (e delle correlate responsabilità):
- all'art. 18 (obblighi del datore di lavoro del dirigente) è stato aggiunto **di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza** di cui all'articolo 19; i contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle relative attività; il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività
- nell'art. 19 (obblighi del preposto) la lettera "a" del primo comma è stata modificata in «sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti»;
- sempre nell'art. 19 (obblighi del preposto) è stata aggiunta al comma 1 la lettera «f -bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate»
- all'art. 26 (appalti) è stato aggiunto il comma «8 -bis . Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»
- FORMAZIONE OGNI 2 ANNI



FORMAZIONE

- Altrettanto importanti le novità in ambito FORMAZIONE (art. 37):
- entro il 30/06/2022 verrà adottato un nuovo Accordo Stato Regioni che rivisiterà gli Accordi preesistenti e che disciplinerà:
 - i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria per il DATORE DI LAVORO
 - le modalità di verifica finale di apprendimento OBBLIGATORIA per i discenti di tutti i percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- la formazione dei preposti andrà ripetuta con cadenza almeno biennale, e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, e dovrà essere svolta in presenza;
- viene specificato in cosa consiste l'addestramento ("l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza") e indicato che dovrà essere tracciato in apposito registro, anche informatizzato.
- A quanto pare viene previsto per la prima volta l'obbligo generalizzato di formazione per il Datore di lavoro, che finora riguardava solo i casi di svolgimento diretto dei compiti di RSPP.

SANZIONI

| | FATTISPECIE | IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA |
|----|---|---|
| 1 | Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi | Euro 2.500 |
| 2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
| 3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Euro 3.000 |
| 5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
| 6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
| 8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
| 11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |

Al **comma 1** il “nuovo articolo” indica che “ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21, del [decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758](#), al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, l'Ispettorato nazionale del lavoro **adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro** di cui all'Allegato I”. Si indica poi che il provvedimento di sospensione è “adottato in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I”. E unitamente al provvedimento di sospensione “l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Ed è da rimarcare anche un altro cambiamento. Dal testo originale, dove gli organi di vigilanza “possono adottare un provvedimento di sospensione”, si passa ad una frase molto più diretta e incisiva indicando che l'Ispettorato “**adotta un provvedimento di sospensione**”.

Capo III del decreto fiscale: somme aggiuntive e revoca del provvedimento

Il **comma 9** del nuovo articolo 14 indica poi che è **condizione per la revoca del provvedimento** da parte dell'amministrazione che lo ha adottato (anche qui ci sono diverse novità rispetto a quanto prima contenuto nel D.Lgs. 81/2008, che riportiamo in grassetto):

- “la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;**
- nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;**
- nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie”.**

Inoltre (**comma 10**) le **somme aggiuntive** di cui alle lettere d) ed e) “sono **raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione**”.

Concludiamo riportando il **comma 15** del nuovo articolo: “il **datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione** di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.



GRAZIE

PER INFO:0143.823152

INFO@ITALSICUREZZA.INFO

WWW.ITALSICUREZZA.EU